

vincie di Asti, di Alba, di Acqui, i quali facevano mirabilmente il loro servizio, e dei quali non furono richiamati certo l'80 per cento, come egli accennava, ma neppure il 10 per cento.

Non ignoro che, rispetto a Genova, vi è stata un'eccezione, della quale non voglio in questo momento indicare le cause, ma, per le altre provincie, gl'inconvenienti non furono così gravi come egli dice.

L'onorevole Casaretto vi disse: con questo articolo che cosa avverrà? Che voi non potrete mobilitare per un mese o due dei battaglioni delle antiche provincie. Ma, se io credessi questo possibile, confesso che il male sarebbe già gravissimo, e non potrei in tal caso acconsentire alla sua aggiunta, poichè assolutamente io intendo riservare la questione generale all'epoca che il progetto di Garibaldi sia discusso. Il Governo non si è opposto alla presa in considerazione di questo progetto. Però io credo che esso abbia mestieri di modificazioni, che debba essere assai studiato, che una parte delle sue disposizioni non si coordini abbastanza colle altre nazionali istituzioni; che siano quindi necessarie delle speciali ammende, e che vi si possano introdurre delle altre aggiunte che migliorino e facilitino la mobilitazione della guardia nazionale. Ripeto pertanto, senza oppormi al voto della Commissione, che non posso darvi il mio suffragio.

**DEPRETIS:** Esprimerò francamente la mia opinione sulla presente controversia.

Ammetto che l'articolo di legge proposto dalla Commissione, in aggiunta al progetto del Ministero, è dettato da principio di giustizia; ma a me pare che, praticamente, stando le leggi sulla guardia nazionale quali sono in vigore attualmente, questo articolo può esser causa d'inconvenienti.

La legge antica sulla guardia nazionale del 4 marzo 1848 aveva sicuramente molti difetti, ma aveva anche molte buone disposizioni, e fra esse parecchie relative ai corpi distaccati: adesso li tocchiamo con mano questi vantaggi, e vediamo, per esempio, che la base del reclutamento dei corpi distaccati, qual fu determinata dalla legge 27 febbraio, è diventata troppo ristretta.

Venne la legge del 27 febbraio. Questa legge non migliorò la prima gran fatto, ed ha anche questa difetti gravi; tuttavia, combinata colle disposizioni del decreto 8 ottobre, convalidato dalla legge 31 ottobre 1860, praticamente ha questo di buono, di facilitare al Governo la formazione dei battaglioni di guardia mobile e di poterli utilizzare immediatamente. Questa legge permette al Governo di disporre di una forza effettiva, certa, sulla quale ad un bisogno può contare. Ora che cosa avverrà quando muteremo le leggi attuali e daremo ai designati per far parte del battaglione, e che dovrebbero partire, il diritto di far decidere i reclami per essere esentati dal servizio? Noi sappiamo che i motivi d'esenzione contemplati dal regolamento della leva sono assai numerosi, e se, in aggiunta col giudizio periodico che il Consiglio di leva deve pronunziare, noi permetteremo un nuovo giudizio all'atto della partenza, noi apriremo un campo vasto ai reclami, che sorgeranno numerosi, e, secondo i casi, numerosissimi, sicchè il Governo non potrà più contare sulla forza effettiva dei battaglioni, nè più trasportarli con celerità dove il bisogno e l'interesse pubblico richiede.

Del resto io credo evidente che, se la Camera ammette l'articolo secondo proposto dalla Commissione, deve necessariamente adottare la proposta dell'onorevole Castagnola, perchè il Governo ha bisogno di poter disporre di tanti iscritti che gli forniscano prontamente una forza determinata e certa. La Commissione dice, se ho ben letta la rela-

zione, che quella legge era fatta in condizioni eccezionali; ma le condizioni eccezionali sono esse cessate? No, o signori, non sono cessate; d'altra parte il signor ministro faceva osservare che noi abbiamo un'occasione prossima in cui questa questione potrà essere acconciamente ventilata e risolta, l'occasione cioè in cui si prenderà ad esame il disegno di legge del generale Garibaldi. Quello a cui vorrebbe rimediare la Commissione è un difetto delle leggi attuali, lo ripeto; ma ve ne sono di ben altri, e non meno gravi, e a tutti questi difetti bisognerà provvedere discutendo la legge sull'armamento nazionale che verrà fra breve in discussione. Intanto io prego la Commissione e prego la Camera di lasciar la legge qual è, e di contentarsi della sola e semplice disposizione contenuta nell'articolo primo, per non correre il pericolo, anche remoto, che il Governo non possa disporre immediatamente dei battaglioni mobili della guardia nazionale, de' quali può aver da un momento all'altro bisogno.

**D'ONDES-REGGIO.** Dirò brevissime parole.

Si vuole sul serio ammettere delle esenzioni sì o no? Se non se ne vogliono ammettere, si dica chiaramente: fino dalla tale età alla tale altra tutt'i chiamati debbono partire come militi mobili. Ma se realmente si vogliono stabilire delle esenzioni, l'articolo 2° proposto dalla Commissione è indispensabile.

**GUGLIANETTI.** Chiedo di parlare.

**D'ONDES-REGGIO.** Altrimenti noi diremmo che ci sono delle esenzioni, ma nel fatto esenzioni non ci saranno, principalmente ora che lo Stato è così esteso. Domani partiranno di qui dei militi della guardia nazionale, che non debbono partire perchè possono allegare motivi d'esenzione; andranno sino a Messina, a Siracusa, prima di poter far valere le loro ragioni. Intanto il tempo, in gran parte, o tutto, sarà trascorso, si sarà fatto il viaggio, la spesa, e si sarà recato danni alle famiglie. E quando poi, nel luogo ove sono destinati, sarà loro fatta ragione, sarà assai tardi; hanno sofferto l'ingiustizia; la giustizia della loro esenzione sarà sterile, anzi, soltanto una chiara prova dell'ingiustizia patita, e non altro. Senza l'articolo 2° della Commissione stabiliamo un dritto di esenzioni da essere conculcato nel fatto. Diciamo allora chiaramente e con tutta buona fede, come a quest'Assemblea conviensi, che non vi sono esenzioni di alcuna specie.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Guglianetti.

**GUGLIANETTI.** Io credo molto esagerato il timore manifestato dall'onorevole preopinante, che, cioè, se non si ammette questo secondo articolo, le esenzioni saranno bensì scritte nella legge, ma in realtà non si farà mai luogo ad alcuna. Convien distinguere due casi: il primo che innanzi alla chiamata di questi militi si sia già proceduto a quelle operazioni preliminari che il regolamento prescrive, cioè alla revisione del Consiglio di leva che si fa ogni anno, nella quale ciascuno degli iscritti nel ruolo della guardia nazionale mobile ha diritto di presentarsi e far valere le cause di esenzione ch'egli possa avere. In questo caso è evidente che le ragioni di esenzione essendo già state esaminate non vi è più pericolo che un gran numero di militi esenti, a termini della legge, possa essere indebitamente chiamato a far parte di questi corpi distaccati.

Il pericolo che la persona esente possa essere chiamata per isbaglio (poichè non si può supporre che le persone preposte a far questa chiamata vogliano prendersi lo strano piacere di chiamare quelli che conoscono essere esenti), si verifica nel caso che dinanzi al Consiglio di leva non si sia ancora potuto procedere all'esame degli iscritti. Allora, se il Governo sente la necessità di dover senza indugio mobilitare